

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano (Italia) il 19 giugno 2009 — procedimento penale a carico di Martha Nussbaumer

(Causa C-224/09)

(2009/C 205/42)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bolzano

Parti nella causa principale

Martha Nussbaumer

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la normativa nazionale di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con riguardo in particolare alla disciplina introdotta dall'art. 90 comma 11, nella parte in cui deroga per un cantiere in cui sono presenti più imprese all'obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori di nominare un coordinatore della progettazione di cui al comma 3 della stessa norma, per lavori privati non soggetti a permesso di costruire, prescindendo dalla valutazione della natura dei lavori e dei rischi particolari quali enumerati dall'allegato II della direttiva, violi la disciplina prevista dall'art. 3 della direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992 (¹).
- 2) Se la normativa nazionale di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in particolare con la disciplina introdotta con l'art. 90 comma 11, violi la disciplina prevista dall'art. 3 della direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992 con riguardo all'obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori di nominare in ogni caso un coordinatore durante la realizzazione dell'opera nei cantieri, indipendentemente dalla tipologia dei lavori, quindi anche nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, potendo comportare i rischi di cui all'allegato II della direttiva.
- 3) Se la disposizione introdotta con il comma 11 dell'art. 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nella parte in cui prevede l'obbligo in capo al coordinatore dell'esecuzione di redigere un piano di sicurezza solo nell'ipotesi in cui, in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruzione, intervengano altre imprese, oltre alla prima originariamente affidataria dei lavori, violi l'art. 3 della direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992, che pone in ogni caso l'obbligo di nominare un coordinatore dell'esecuzione a prescindere dalla tipologia dei lavori e che esclude la deroga all'obbligo di redigere un piano di sicurezza e di salute

qualora si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali quelli enumerati all'allegato II della direttiva.

(¹) GU L 245, p. 6

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Cortona (Italia) il 19 giugno 2009 — Joanna Jakubowlka Edyta/Alessandro Maneggia

(Causa C-225/09)

(2009/C 205/43)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Cortona

Parti nella causa principale

Ricorrente: Joanna Jakubowlka Edyta

Convenuto: Alessandro Maneggia

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 3, lett. g), 4, 10, 81 e 98 del Trattato istitutivo della Comunità europea debbano essere interpretati in modo da ritenere che ostino ad una disciplina nazionale, quale quella risultante dagli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, che reintroducono l'incompatibilità all'esercizio della professione forense da parte dei dipendenti pubblici part-time e negano agli stessi, pur in possesso di un'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, l'esercizio della professione disponendone la cancellazione dall'albo degli avvocati con provvedimento del competente consiglio dell'ordine degli avvocati, salvo che il pubblico dipendente opti per la cessazione del rapporto di impiego;
- 2) Se gli artt. 3, lett. g) 4, 10 e 98 del Trattato istitutivo della Comunità europea debbano essere interpretati in modo da ritenere che ostino ad una disciplina nazionale, quale quella risultante dagli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, che reintroducono l'incompatibilità all'esercizio della professione forense da parte dei dipendenti pubblici part-time e negano agli stessi, pur in possesso di un'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, l'esercizio della professione disponendone la cancellazione dall'albo degli avvocati con provvedimento del competente consiglio dell'ordine degli avvocati, salvo che il pubblico dipendente opti per la cessazione del rapporto di impiego;

3) Se l'art. 6 della direttiva del Consiglio del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (77/249/CEE) ⁽¹⁾ nel sancire che «Ogni Stato membro può escludere gli avvocati dipendenti, legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato, dall'esercizio delle attività di rappresentanza e di difesa in giudizio di questo ente nella misura in cui gli avvocati stabiliti in detto Stato non siano autorizzati ad esercitare tali attività», debba essere interpretato in modo da ritenere che esso osti ad una disciplina nazionale quale quella risultante dagli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, che reintroducono l'incompatibilità all'esercizio della professione forense da parte dei dipendenti pubblici part-time e negano agli stessi, pur in possesso di un'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, l'esercizio della professione, disponendone la cancellazione dall'albo degli avvocati con provvedimento del competente consiglio dell'ordine degli avvocati, salvo che il pubblico dipendente opti per la cessazione del rapporto di impiego, laddove tale disciplina nazionale sia applicabile anche agli avvocati dipendenti che esercitano l'attività forense in via di libera prestazione dei servizi;

4) Se l'art. 8 della direttiva della direttiva 98/5/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 nel sancire che «l'avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la professione come lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un'associazione o società di avvocati, di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo professionale che esso rilascia», debba essere interpretato in modo da ritenere che esso non si applichi all'avvocato dipendente pubblico *part time*.

5) Se i principi generali di diritto comunitario della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti ostino ad una disciplina nazionale quale quella risultante dagli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, che introducono l'incompatibilità all'esercizio della professione forense da parte dei dipendenti pubblici part-time e si applicano anche agli avvocati già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003, prevedendo all'art. 2 solo un breve periodo di «moratoria» per l'opzione imposta fra impiego ed esercizio della professione forense.

⁽¹⁾ GU L 78, p. 17

⁽²⁾ GU L 77, p. 36

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia) il 22 giugno 2009 — Antonino Accardo e a./Comune di Torino

(Causa C-227/09)

(2009/C 205/44)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Torino

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro', Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica, Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzio, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergiani Riso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti

Convenuto: Comune di Torino

Questioni pregiudiziali

1) se gli articoli 5, 17 e 18 della direttiva del Consiglio della Comunità Europea 93/104/CE ⁽¹⁾ del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, vadano interpretati nel senso della loro idoneità ad essere applicati direttamente nell'ordinamento dello Stato, indipendentemente dalla formale recezione ovvero a prescindere da norme interne che ne restringono l'applicabilità a determinate categorie professionali, in una controversia in cui si registri un intervento delle parti sociali conforme a tale direttiva,

2) se sia comunque obbligo del giudice dello Stato membro, indipendentemente da tale incidenza diretta, utilizzare una direttiva non ancora recepita o, dopo il recepimento, la cui operatività pare esclusa da norme interne, quale parametro interpretativo del diritto interno e cioè quale riferimento per sciogliere possibili dubbi esegetici.